

(N. 846)

Urgenza

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del Senatore ROMANO Antonio

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 GENNAIO 1950

Proroga del decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114,
recante provvidenze a favore della piccola proprietà contadina.

ONOREVOLI SENATORI. — Il decreto legislativo del 24 febbraio 1948, n. 114, stabilendo alcune provvidenze per la formazione della piccola proprietà contadina, ne fissò la durata per due anni decorrenti dall'8° giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* avvenuta il 12 marzo stesso anno (articolo 1 e 12).

Pertanto la possibilità di avvalersi di detto decreto legislativo verrà a scadere il 20 marzo prossimo.

Nell'intento del legislatore il termine di due anni fu fissato per accelerare la formazione della piccola proprietà contadina; ma lo spazio di tempo si è manifestato insufficiente per motivi diversi:

a) riguardando il provvedimento esclusivamente coloro che dedicano la propria attività manuale alla lavorazione della terra, è avvenuto che molti contadini di regioni meno progredite come il mezzogiorno d'Italia ne sono venuti a conoscenza solo dopo alcuni mesi dall'entrata in vigore;

b) gli aspiranti all'acquisto di terre, essendo in gran parte sforniti di mezzi, si sono

trovati nella necessità di ricorrere al credito agrario contraendo mutui a termine dell'articolo 3, n. 1 della legge 5 luglio 1928, n. 1770, facilitazione esplicitamente prevista dal decreto legislativo del 24 febbraio 1948. È noto che per ottenere un mutuo le procedure bancarie sono alquanto lunghe;

e) i requisiti soggettivi di cui alla lettera *a)* dell'articolo 1 del più volte ricordato decreto legislativo dovevano essere attestati dall'Ispettorato agrario, competente per territorio, il che richiedeva altro tempo;

d) la vendita o concessione in enfiteusi di fondi rustici di natura patrimoniale delle provincie e dei comuni dovevano essere precedute da deliberazioni degli organi competenti.

Quanto innanzi mette in evidenza il tempo richiesto per l'applicazione del provvedimento legislativo.

Intanto una nuova situazione è venuta a maturarsi: i grandi proprietari terrieri, di fronte all'approssimarsi della riforma agraria, vanno determinandosi per la quotizzazione di vaste estensioni di terre; essi, per la diffi-

coltà di trovare acquirenti di grandi appezzamenti, (i detentori di capitali non possono ritenere conveniente l'investimento in terreni passibili di frazionamento), debbono fare affidamento sullo sviluppo cooperativistico, che sempre più facilita il formarsi della piccola proprietà. Ne consegue che se si vuole aiutare la classe contadina, cioè quelli che dedicano la propria attività manuale alla lavorazione della terra, si impone una proroga di almeno due anni del decreto legislativo del 24 febbraio 1948.

Non pare che i benefici fiscali contemplati

nel decreto, che si vuole prorogare, possano far nascere preoccupazioni finanziarie, anche perchè una vasta formazione della proprietà contadina costituirebbe una anticipazione della riforma fondiaria, che indubbiamente imporrà all'erario spese maggiori.

La proroga interessa molto le regioni del mezzogiorno.

Tenuto conto della scadenza del decreto legislativo del 24 febbraio 1948, n. 114, si prega l'onorevole Senato di consentire la discussione con urgenza.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

L'applicazione del decreto legislativo del 24 febbraio 1948, n. 114, è prorogata per due anni con decorrenza dal 21 marzo 1950.